

DECRETO RILANCIO

REDDITO DI EMERGENZA



Il reddito di emergenza è una misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in condizioni di necessità economica a causa dell'emergenza epidemiologica ed è riconosciuto solo a chi è in possesso di determinati requisiti.

AMMONTARE DEL REDDITO DI EMERGENZA



Per determinare l'importo del Rem, si moltiplica il valore base del sussidio (euro 400) per il parametro della scala di equivalenza ISEE, che assegna un valore ad ogni componente il nucleo familiare. Il valore massimo, con presenza di componenti disabili, è pari a 840 euro.

(A titolo di esempio la tabella sul nostro sito <http://www.cgilparma.it/BONUSeTUTELE/REM/>)

DESTINATARI E REQUISITI



COMMA 1: il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

- la residenza in Italia della persona che inoltra la richiesta
- un reddito familiare, ad febbraio 2021, inferiore all'importo del Rem (per valutare il diritto, in caso di abitazione in affitto il limite soglia è incrementato di un valore pari a 1/12 dell'importo dell'affitto dichiarato ai fini ISEE)
- un patrimonio mobiliare non superiore a euro 10.000 nel 2019. La soglia sale di euro 5.000 per ogni componente della famiglia successivo al primo, fino a un massimo di euro 20.000. Solose nel nucleo è presente un soggetto disabile grave o non autosufficiente (secondo i criteri Isee), il limite viene innalzato a euro 25.000
- un ISEE inferiore a euro 15.000.

Non hanno diritto al Reddito di emergenza i nuclei familiari in cui anche uno solo dei componenti percepisca o abbia percepito una

delle indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Inoltre, il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della

domanda titolari di:

- di pensione diretta o indiretta, fatta eccezione per l'assegno ordinario di invalidità
- di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore all'importo del Rem (L'Inps ha chiarito che nel caso di lavoratori posti in cassa integrazione ordinaria o in deroga o per i quali sia stato richiesto l'intervento del FIS, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali; tale retribuzione tiene conto delle voci retributive fisse).
- di reddito di cittadinanza.

COMMA 2: Il REM viene anche riconosciuto, indipendentemente dai requisiti precedenti, anche ai soggetti con ISEE non superiore a 30.000 euro, che hanno terminato tra il 1/7/2020 e il 28/2/2021 le indennità di Nاسpi e Dis-Coll, che non hanno in godimento il Reddito di Cittadinanza, non hanno in corso al 23/3/2021 contratti di lavoro subordinato (salvo il contratto intermittente senza indennità di disponibilità), contratti di collaborazione coordinata e continuativa o pensioni (salvo l'assegno ordinario di invalidità).

In questo caso l'importo massimo del REM per 3 quote è pari a 1.200 euro.

TERMINE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: entro il 31 MAGGIO 2021

DURATA DEL BENEFICIO: 3 mesi, erogati in 3 quote di pari valore.

DOCUMENTI NECESSARI

Il giorno della domanda occorre presentarsi con:

- documento di identità in corso di validità (titolo di soggiorno per i cittadini stranieri);
- codice fiscale
- Codice Iban intestato al richiedente l'indennità (in alternativa si può chiedere il pagamento presso gli uffici postali)
- ISEE aggiornata

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda può essere presentata ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO.



PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI CHIAMA IL NUMERO
0521 297 685 OPZIONE 5